

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 gennaio 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 29 dicembre 2011.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. (12A00601) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 11 gennaio 2012.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal prof. Carlo MALINCONICO dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (12A00891) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
 MINISTRI 20 gennaio 2012.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (12A00847) Pag. 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
 MINISTRI 20 gennaio 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 3998). (12A00848) Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze


DECRETO 16 gennaio 2012.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati. (12A00846) Pag. 5

Ministero della salute

DECRETO 19 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Genoxone ZX». (12A00598) Pag. 7



UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO

DECRETO RETTORALE 9 gennaio 2012.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 87 del 15 aprile 2005 con il quale è stata istituita l'Università Telematica Internazionale non statale "Uninettuno";

Visto lo Statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, approvato con D.M. del 15 aprile 2005 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 109 del 12 maggio 2005;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art.2 comma 4 e l'art.10;

Viste le modifiche, apportate allo Statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno in applicazione della norma sopra richiamata, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 14 settembre 2011;

Vista la ministeriale prot. n. 201 datata 9 gennaio 2012 del Direttore Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario con la quale il MIUR prende atto delle modifiche di cui trattasi ai fini della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

È emanato il nuovo testo dello Statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno che si allega al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Si dispone la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 gennaio 2012

Il rettore: GARITO

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. È istituita l'Università Telematica Internazionale Uninettuno di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.

2. L'Università svolge attività di ricerca, di studio e di formazione mediante l'utilizzo degli strumenti della formazione a distanza, secondo i criteri e i requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio, di cui all'art. 4 e al relativo allegato tecnico, del D.M. 17 aprile 2003. A tale fine adotta le iniziative idonee allo scopo di rendere accessibili i servizi offerti agli studenti nei corsi di studio a distanza, di favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e di potenziare la formazione professionale dei lavoratori, in relazione alle condizioni del sistema sociale ed economico nazionale, comunitario ed internazionale.

3. L'Università rilascia i titoli accademici di cui all'articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

4. L'Università agisce con piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, delle leggi dello Stato e della normativa dell'Unione Europea. L'Università esercita tale autonomia in modo da garantire l'efficienza delle proprie attività, la trasparenza e la pubblicità delle procedure e delle decisioni. A tal fine istituisce appropriati strumenti di controllo e di verifica.

5. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

6. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

7. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

Art. 2.

Modalità e strumenti

1. L'Università è promossa da Uninettuno s.r.l., che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali.

2. L'Università persegue i propri fini istituzionali attraverso l'utilizzo delle più avanzate metodologie didattiche e delle più moderne tecnologie di e-learning per la formazione a distanza degli studenti/utenti, con particolare attenzione alle esigenze degli adulti, dei lavoratori e delle persone diversamente abili.

3. I mezzi finanziari per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e delle attività dell'Università sono costituiti dai proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, da altri proventi derivanti da attività istituzionali, da erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Il Consorzio NETTUNO inizialmente mette a disposizione i materiali ed i contenuti didattici relativi ai corsi di studio a distanza.

4. L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle diversità culturali dei Paesi che aderiranno all'iniziativa. A tal fine l'Università fornisce il proprio apporto allo sviluppo della ricerca scientifica legata ai temi dell'applicazione delle tecnologie nei processi di insegnamento e apprendimento in presenza e a distanza e dell'innovazione tecnologica più in generale. Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali.

5. Il personale docente, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti, quali componenti fondamentali dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

6. L'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative con criteri di efficacia e di efficienza, al fine di assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e di ottimizzare le risorse disponibili.

Art. 3.

Organi di governo

1. Gli organi di Governo dell'Università sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Rettore;
- il Senato Accademico;
- il Consiglio di Facoltà;
- il Nucleo di Valutazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio di Disciplina.



Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- a) il Presidente nominato dall'UNINETTUNO s.r.l.;
- b) tre rappresentanti designati da UNINETTUNO s.r.l.;
- c) il Rettore;
- d) due membri designati dal Senato Accademico tra i professori di ruolo dell'Università;
- e) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;
- f) un rappresentante di ciascuno dei soggetti pubblici o privati, in numero non superiore a tre, che si impegnino a versare, per almeno un quinquennio, un contributo per il funzionamento dell'Università, il cui importo minimo è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. La mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità di costituzione del Consiglio.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui alle lettere b) d) e) ed f), durano in carica cinque anni.

Art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo generale dell'Università e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico - patrimoniale dell'Università.

2. È competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare le politiche di sviluppo e delle relazioni internazionali proposte dal Presidente;
- b) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Università;
- c) deliberare l'attivazione o la disattivazione dei corsi di studio, su proposta della Commissione didattico - scientifica;
- d) nominare il Rettore;
- e) nominare i Presidi di Facoltà;
- f) approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, sentito il Senato accademico, le proposte di modifiche al presente Statuto ed al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché il Regolamento Generale di Ateneo e le relative modifiche, da sottoporre al controllo di legittimità e di merito del MIUR, ai sensi della normativa vigente;
- g) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale, e su proposta del Senato Accademico, sulle chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori;
- h) approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e le relative modifiche, da sottoporre al controllo di legittimità e di merito del MIUR, ai sensi della normativa vigente;
- i) stabilire l'importo delle tasse di iscrizione dei contributi e gli eventuali esoneri;
- j) svolgere ogni altra funzione che non sia attribuita ad altri organi;
- k) nominare i membri del Nucleo di Valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento dello stesso.
- m) deliberare in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche in videoconferenza, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6.

Il Presidente dell'Università

1. Il Presidente:

- a) garantisce l'adempimento delle finalità statutarie;
- b) è il rappresentante legale dell'Università;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e assicura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
- d) propone le politiche di sviluppo e delle relazioni internazionali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7.

Il Rettore

1) Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra professori ordinari universitari di riconosciuta qualificazione scientifica.

2) Il Rettore:

- a) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica e didattica;
- b) sovrintende allo svolgimento delle attività scientifica e didattica;
- c) presiede il Senato Accademico e provvede alla esecuzione delle sue deliberazioni.

d) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente.

3) Il Rettore designa tra i professori ordinari dell'Università un pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

4) Il Rettore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 8.

Il Senato Accademico

1) Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite ed attivate.

2) Al Senato Accademico spettano la direzione, il coordinamento, la supervisione ed il monitoraggio delle attività formative e di ricerca scientifica.

3) In particolare, il Senato Accademico:

- a) predispose gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto della normativa vigente;
- b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;
- c) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle attività didattiche e di ricerca;
- d) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del Codice Etico che non rientrano nella competenza del Collegio di Disciplina. In questi casi esso decide su proposta del Rettore. L'inosservanza di norme contenute nel Codice Etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

d1) richiamo formale. Esso consiste in una nota di biasimo a firma del Rettore;

d2) richiamo formale con segnalazione alla Comunità universitaria mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo;

d3) sospensione dalla carica accademica o funzione organizzativa o di delega rettorale fino ad un massimo di un anno;

d4) decadenza dalla carica accademica o funzione organizzativa ricoperta o della delega rettorale;

d5) sospensione del diritto a essere eletto o nominato e a ricoprire per un triennio, qualsiasi carica accademica o funzione organizzativa o incarico istituzionale.



Art. 9.

Il Sistema di Gestione Operativa

1. Il Sistema di Gestione Operativa ha la funzione di garantire il corretto ed efficace funzionamento delle strutture e delle attività dell'Università.

2. Il sistema è composto da sette strutture con a capo un Responsabile, che sono di seguito indicate:

a) *Struttura Amministrativa*: ha la responsabilità di gestione dei settori di Contabilità Generale, Contabilità Analitica, Approvvigionamento e Fornitori;

b) *Struttura del Personale*: ha la responsabilità della gestione delle risorse umane;

c) *Struttura Marketing*: ha la responsabilità delle attività promozionali e di marketing a supporto dello sviluppo e del potenziamento dell'Università;

d) *Struttura di Erogazione Servizi Didattici*: ha la responsabilità di garantire l'efficace coordinamento e il supporto operativo alle attività didattiche, nonché di assicurare il rispetto della Carta dei Servizi dello Studente. In particolare questa struttura si occupa della gestione della Segreteria Studenti, del coordinamento dei Poli Tecnologici sul territorio, della gestione dei Palinsesti a supporto dell'erogazione a distanza dei Corsi Universitari, e della gestione della didattica on line;

e) *Struttura di Produzione*: ha la responsabilità di gestire il corretto sviluppo e aggiornamento dei contenuti didattici;

f) *Struttura Tecnologica*: ha la responsabilità di garantire la piena efficienza delle infrastrutture tecnologiche, con particolare riferimento alla pianificazione dello sviluppo della piattaforma software;

g) *Struttura di Ricerca e Sviluppo*: ha la responsabilità di promuovere le attività di ricerca e sviluppo sia tecnologico che didattico-scientifico.

Art. 10.

Il Polo Tecnologico

1) Il Polo Tecnologico è una struttura didattica fornita delle nuove Tecnologie d'Informazione e della Comunicazione TIC, distribuita nel territorio nazionale ed internazionale, che oltre ad erogare i servizi formativi agli studenti/utenti, ha una funzione di coordinamento e supervisione delle attività formative e di ricerca scientifica nell'ambito territoriale di competenza. Il suo ruolo fondamentale è individuabile nella gestione del corso di laurea a distanza, secondo le normative nazionali vigenti, ed i regolamenti interni.

2) Il Polo Tecnologico gestisce ed eroga i servizi formativi, integrativi di quelli a distanza, in ragione dei fabbisogni formativi legati alle politiche attive del lavoro della Regione in cui risiedono.

3) In particolare il Polo Tecnologico:

a) promuove e coordina attività di progettazione, di relazione e sviluppo nell'ambito territoriale di competenza;

b) gestisce il Distance Learning Office a disposizione degli studenti iscritti;

c) attiva postazioni multimediali e provvede alla manutenzione della rete e degli impianti tecnologici;

d) cura la gestione e la manutenzione del sito INTERNET contenente tutte le informazioni locali;

e) realizza e coordina il sito web locale e lo aggiorna permanentemente, in ragione delle specifiche esigenze degli studenti;

f) coordina e pianifica le attività di promozione e di orientamento, anche on line, in loco.

Art. 11.

Nucleo di Valutazione

1. L'Università adotta un sistema di valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

3. Il Nucleo di valutazione dura in carica cinque anni.

Art. 12.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università adottato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni.

Art. 12-bis

Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori universitari (ruolo ad esaurimento), dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il Collegio di Disciplina è composto da 9 membri selezionati tra professori, provenienti anche da altre Università ma che svolgono attività didattica nell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

3. Il Senato Accademico seleziona, sulla base di terne di nominativi (un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore a tempo indeterminato), proposte da ciascun Consiglio di Facoltà, tre componenti per ogni ruolo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Senato Accademico, approva la composizione del Collegio di Disciplina.

5. I nove componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale.

6. Con le medesime procedure dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo, vengono altresì nominati i membri supplenti, uno per ognuno dei ruoli ivi indicati, i quali sosteranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilità.

7. I componenti del Collegio di Disciplina restano in carica per 2 anni e non sono immediatamente rinnovabili.

8. Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Professore ordinario più anziano nel ruolo.

9. Il Collegio opera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

10. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

11. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando motivata proposta.

12. Il Rettore, in qualsiasi fase del procedimento, può sospendere in via cautelare dall'Ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

13. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

14. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

15. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità.

Art. 12-ter

Codice Etico

1. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno adotta il Codice Etico. Il Codice determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria dei docenti, del personale



tecnico-amministrativo e degli studenti, promuove il riconoscimento ed il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza.

2. Il Codice Etico, approvato dagli Organi Accademici ed emanato con Decreto Rettorale, contiene norme volte ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale; il Codice individua, altresì, le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.

3. Sulle violazioni del Codice, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide il Senato Accademico su proposta del Rettore.

4. Nel caso in cui la violazione del Codice integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. 13.

Facoltà

1. Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Sono organi della Facoltà:

- a) Il Preside;
- b) Il Consiglio di Facoltà.

3. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. In particolare il Preside:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;
- b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento in materia didattica;
- c) cura l'ordinato svolgimento delle attività della Facoltà;
- d) è membro di diritto del Senato Accademico;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

4. Il Preside della Facoltà viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i Professori di ruolo, fuori ruolo, anche con doppio incardinamento con Università pubbliche e private, italiane e straniere o con un'altra Università telematica, professori a contratto che svolgono l'attività didattica e di ricerca presso l'Ateneo.

Art. 14.

Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

- a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
- b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
- c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
- d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
- e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

Art. 15.

Corpo Docente e Ricercatori

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali.

4. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.

5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

8. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

9. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente ricercatore dell'Università.

10. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 16.

Norme Transitorie e Finali

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Presidente dell'Uninettuno s.r.l. che assume altresì le funzioni di Rettore, e da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Uninettuno s.r.l. stesso, di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di professori universitari.

2. Il Comitato tecnico organizzatore entro 60 giorni dall'insediamento assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli ordinari organi.

3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.

4. Qualora l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO debba per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal Consiglio di Amministrazione dell'Uninettuno s.r.l.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.

2. Il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

12A00877

